



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- ACQUISITA** con protocollo Mise n. 430476 del 22 dicembre 2021, la comunicazione del 21 dicembre 2021 della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolate CSA AR di Accredia, di rilascio del certificato di accreditamento n. 444E Rev. 00 alla Società ISIEI S.a.S. di Calderone Marco & C. per lo schema ISP

quale organismo di ispezione di Tipo “A” a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per il d.P.R. n. 462/2001;

**ACQUISITA** l’istanza, con protocollo Mise n. 5430 del 10 gennaio 2022, e la successiva integrazione documentale protocollo Mise n. 9751 del 13 gennaio 2022, completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con la quale la Società ISIEI S.a.S. di Calderone Marco & C. con sede legale in Via Pietro Zorutti, 38/34 – 33044 Manzano (UD) e sede operativa in Via Longarone, 56/B – 33100 Udine (UD), chiede l’abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

**ACQUISITE** agli atti, protocolli Mise n. 5430 del 10 gennaio 2022 e n. 9751 del 13 gennaio 2022, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA).

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. ISIEI S.a.S. di Calderone Marco & C. con sede legale in Via Pietro Zorutti, 38/34 – 33044 Manzano (UD) e sede operativa in Via Longarone, 56/B – 33100 Udine (UD) – P.IVA 02335950305, nel seguito denominato “Organismo”, è abilitato a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per le seguenti tipologie di impianto:
  - Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  - Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
  - Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
  - Area IV – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

### **Articolo 2**

1. La gestione dell’Organismo abilitato, di cui al Capitolo 6 della Guida CEI 0-14:2005-03, deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla normativa citata in premessa ed è posta sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell’Organismo che provvede ad assicurare il mantenimento dei requisiti richiesti. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché degli adempimenti di prevenzione incendi.

### **Articolo 3**

1. La presente abilitazione decorre dalla data del presente decreto ed ha validità fino al 19 dicembre 2025, data di scadenza del citato certificato di accreditamento.

### **Articolo 4**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'abilitazione, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto e di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

### **Articolo 5**

1. L'Organismo mette a disposizione della competente Divisione della predetta Direzione Generale, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni relative alle verifiche periodiche e straordinarie svolte ai sensi del d.P.R. n. 462/2001.
2. Con periodicità annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Organismo inserisce nella sopra citata banca dati un rapporto dettagliato dell'attività svolta, nonché sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero di partecipanti.

### **Articolo 6**

1. Qualora venisse accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

### **Articolo 7**

1. Il presente Decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico

*Roma, lì*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Avv. Loredana Gulino*



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA  
NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE VI

### IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 20 giugno 2022 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto direttoriale 20 gennaio 2022 di abilitazione dell'Organismo ISIEI S.a.S. di Calderone Marco & C. – P.IVA 02335950305 a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;
- ACQUISITA** con protocollo MIMIT n. 61240 del 3 marzo 2023, la comunicazione di Accredia con la quale si informa questa Direzione Generale che è stato Deliberato l'aggiornamento del Certificato di Accreditamento n. 0444ISP REV. 001, emesso nello Schema ISP, con scadenza al 19 dicembre 2025, con l'inserimento della nuova ragione sociale da ISIEI S.a.S. di Calderone Marco &

C. a ISIEI S.a.S. di Calderone Carlo & C., senza modifica dello scopo di accreditamento dell'Organismo;

**VISTO** il Decreto legge n. 173 dell'11 novembre 2022 – *disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

**VISTA** la nota del 16 febbraio 2023, prot. MIMIT n. 46127, del Segretariato Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, a seguito alla vacanza della posizione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del consumatore e la Normativa tecnica, nelle more dell'individuazione del nuovo titolare, fornisce indicazioni operative al fine di assicurare la continuità amministrativa delle attività delle divisioni;

**RITENUTO** di dover procedere alla modifica del decreto direttoriale del 20 gennaio 2022 in modo da rendere noto l'aggiornamento della nuova ragione sociale dell'Organismo in parola.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. La ragione sociale dell'Organismo ISIEI S.a.S. di Calderone Marco & C. con sede legale in Via Pietro Zorutti, 38/34 – 33044 Manzano (UD) e sede operativa in Via Longarone, 56/B – 33100 Udine (UD) – P.IVA 02335950305 abilitato ad operare ai sensi del d.P.R. n. 462/2001, con decreto direttoriale del 20 gennaio 2022 viene modificata in ISIEI S.a.S. di Calderone Carlo & C.

### **Articolo 2**

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto direttoriale di abilitazione del 20 gennaio 2022, e, nello specifico, la data di scadenza dell'abilitazione e tutti gli obblighi a carico dell'Organismo.

### **Articolo 3**

1. L'abilitazione concessa con decreto direttoriale di abilitazione del 20 gennaio 2022, ha validità fino al 19 dicembre 2025.

#### **Articolo 4**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi abilitati alle verifiche", accedendo alla sotto-sezione "Impianti elettrici (DPR 462/01) – Decreti - 2023".

*Roma, li*

*per la Direzione generale per il mercato, la concorrenza,  
la tutela del consumatore e la normativa tecnica  
Il Dirigente  
(ing. Lorenzo Mastroeni)*